

COMUNE DI ANDALO

- Provincia di Trento -

CONVENZIONE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVENTUALE MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, DEI RIPARTITORI IN LOCALITA' "ACQUAI", "MONTANARA" E "TERMEN" E DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI PRODUZIONE IVI ISTALLATI, NONCHÉ DELLE RETI DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO IDRICO POTABILE INTERCOMUNALE DENOMINATO "VAL PERSE".

Tra i signori: -----

1. Catanzaro Paolo, nato a Marineo (Pa) a Marineo il 1° marzo 1941, Sindaco "pro tempore" del Comune di Andalo domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in Piazza Centrale n.1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00319630224, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 18 di data 20.03.2015, esecutiva a termini di legge
2. Tonidandel Gabriele, nato a Mezzolombardo il 9.01.1963, Sindaco "pro tempore" del Comune di Fai della Paganella domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via Villa n. 21, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00431040229, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 13 di data 25 marzo 2015, esecutiva a termini di legge.

3. Clamer Marco nato a Cavedago il 7.12.1961, Sindaco “pro tempore” del Comune di Cavedago domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via piazza S. Lorenzo n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00292860228, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 11 di data 23 marzo 2015, esecutiva a termini di legge.
4. Franchi Ruggero, nato a Molveno il 1.01.1958, Sindaco “pro tempore” del Comune di Molveno domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via Marconi n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00149120222, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 15 di data 24.03.2015, esecutiva a termini di legge.

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 6096/16-B di data 17.03.1978 il Presidente della Giunta Provinciale di Trento ha approvato lo Statuto del Consorzio idrico denominato “Val Perse” costituito tra i Comuni di Andalo, Cavedago e Fai della Paganella per la realizzazione e la gestione dell’omonimo acquedotto;
- ai sensi dell’articolo 61 della L.R. 04.01.1993 n. 1, il suddetto Consorzio doveva essere sciolto per essere sostituito da una delle forme di collaborazione tra Enti Locali individuate per la gestione associata di servizi comunali individuate dal capo IX della stessa L.R. 1/93;
- con provvedimento prot. n. S110/10/8811/8.4.3/124-09 di data 20 gennaio 2010 la Giunta provinciale ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio Idrico Val Perse nominando contestualmente il dott. Luigi

- Sartori quale commissario straordinario, con il compito di assumere le funzioni dei disciolti organi consorziali con decorrenza dal 1.01.2010;
- in ottemperanza al predetto obbligo stabilito dall'articolo 61 della L.R. 1/93, nonché al disposto del provvedimento della Giunta provinciale prot. n. S110/10/8811/8.4.3/124-09 di data 20 gennaio 2010, il Commissario straordinario ha proposto lo scioglimento del Consorzio, optando, ai fini della sostituzione, per l'istituto della convenzione di cui all'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;
 - su indicazione delle tre Amministrazioni comunali interessate, il Commissario straordinario ha predisposto lo schema di convenzione per la determinazione delle norme e delle condizioni che regolano la gestione, manutenzione ed eventuale miglioramento e potenziamento delle opere di presa, dei ripartitori in località "Acquai" e in località "Termen" e delle reti di adduzione dell'acquedotto idrico potabile intercomunale denominato "Val Perse";
 - a seguito dell'approvazione del suddetto schema da parte dei Consigli comunali di Andalo, Cavedago e Fai della Paganella con deliberazioni n. 46 di data 28.12.2010, n. 33 di data 27.12.2010 e, rispettivamente, n. 41 di data 23.12.2010, i Sindaci dei Comuni di Andalo Cavedago e Fai della Paganella hanno sottoscritto in data 28.02.2011 la convenzione per la determinazione delle norme e delle condizioni che regolano la gestione, manutenzione ed eventuale miglioramento e potenziamento delle opere di presa, dei ripartitori in località "Acquai" e in località "Termen" e delle reti di adduzione dell'acquedotto idrico potabile intercomunale denominato "Val Perse";

- a seguito della trasmissione, da parte del Comune capofila della convenzione sottoscritta in data 28.02.2011, il Servizio Utilizzazioni Acque Pubbliche della Provincia autonoma di Trento con nota di data 1° giugno 2011 prot. n. S109/2011/333429/18.6.2 ha ribadito che, in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1053 di data 25 maggio 2007, il Comune di Molveno è contitolare in solido con i Comuni di Andalo, Cavedago e Molveno della concessione (n. C/2082 di data 10.02.1982 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1053 di data 25 maggio 2007) di derivare acqua ad uso potabile dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa, per una portata di 19,7 l/s massimi e 17,7 l/s medi, di cui 1,00 l/s di competenza del Comune di Molveno per l'alimentazione della utenze della località Pradel;
- nella scheda tecnica allegata alla precitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1053 di data 25 maggio 2007 è stabilito che la fornitura di acqua alle utenze del Rifugio Croz dell'Altissimo e Montanara, nella misura complessiva di 0,3 l/s, rimane a carico del Consorzio intercomunale (rectius della gestione associata) per la gestione, manutenzione ed eventuale miglioramento e potenziamento delle opere di presa, dei ripartitori in località "Acquai" e in località "Termen" e delle reti di adduzione dell'acquedotto idrico potabile intercomunale denominato "Val Perse".
- con la medesima nota prot. n. S109/2011/333429/18.6.2 di data 1° giugno 2011 il Servizio Utilizzazioni Acque Pubbliche della Provincia autonoma di Trento ha precisato che il "couso" delle opere di acquedotto dell'Acquedotto intercomunale delle Val Perse deve essere regolamentato

per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Molveno;

- il Comune di Andalo, in qualità di capofila dell'ex "Consorzio Idrico Val Perse", è contitolare in solido con i Comuni di Cavedago e Fai della Paganella della concessione di derivare 16 l/s di acqua a scopo idroelettrico dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa, di cui 0,6 l/s di competenza del Comune di Molveno (concessione n. C/12434 autorizzata con determinazione n. 141 di data 20 luglio 2004 del Dirigente dei Servizi Utilizzazione acque pubbliche della P.A.T.);
- anche il "couso" delle opere relative finalizzate allo sfruttamento, a fini idroelettrici, della predetta concessione n. C/12434, deve essere oggetto di regolamentazione per quanto riguarda i rapporti con il Comune di Molveno.

Tutto ciò premesso tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Finalità

1. Il Comune di Andalo, di seguito denominato anche come Comune "capoconvenzione", ed i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno regolano con la presente convenzione i loro rapporti in vista della gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale miglioramento e potenziamento delle opere di presa, dei desabbiatori e dei ripartitori in località "Acquai", "Montanara" e "Termen", nonché delle reti di adduzione dell'acquedotto idrico potabile intercomunale denominato "Val Perse" con lo scopo di assicurare il rifornimento e l'utilizzazione, da parte dei Comuni associati, dell'acqua derivata ad uso

potabile ed idroelettrico dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa.

2. Il Comune di Andalo, in qualità di Comune “capoconvenzione” assume la titolarità del servizio di gestione ed amministrazione dell'acquedotto “Val Perse” costituito dagli impianti indicati al successivo articolo 2, nonché dagli ulteriori impianti che dovessero essere in futuro realizzati in forza della presente convenzione.

Art. 2

Organizzazione del servizio

1. Il Comune titolare del servizio provvede a porre in essere tutti gli adempimenti e a sostenere tutte le spese necessarie per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto idrico “Val Perse”, nonché quelle necessarie per gli interventi di miglioramento e potenziamento del medesimo acquedotto costituito da opere di presa, desabbiatori, ripartitori, potabilizzatore e centrale idroelettrica in località “Acquai”, dal ripartitore e relativi impianti in località “Termen”, nonché dalle reti di adduzione ai precitati ripartitori, interventi da definirsi annualmente nel programma di gestione di cui al successivo articolo 5.
2. In particolare il Comune “capoconvenzione” provvede ad effettuare, a nome e per conto anche dei Comuni convenzionati, gli acquisti di beni e servizi, a vendere l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche, nonché ad attivare le procedure per l'acquisizione di entrate straordinarie (mutui, contributi in conto capitale ecc.) destinate al finanziamento di interventi di carattere straordinario e a coordinare gli interventi di manutenzione da effettuare in economia da parte dei dipendenti dei

Comuni convenzionati, facendo in modo che l'utilizzo del personale comunale rispetti le percentuali di ripartizione dell'acqua captata.

Art. 3

Riparto dell'acqua derivata a scopo potabile

1. La quantità di acqua che, in base agli atti di concessione in essere (n. C/2082 di data 10.02.1982, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1053 di data 25 maggio 2007), i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno possono derivare ad uso potabile dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa sarà ripartita tra gli stessi Comuni secondo le seguenti percentuali:
 - 46,327% a favore del Comune di Andalo;
 - 23,164% a favore del Comune di Cavedago;
 - 23,164% a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 7,345% a favore del Comune di Molveno.
2. La quantità di acqua spettante al Comune di Molveno ai sensi del precedente comma 1.) deve intendersi al lordo della portata di 0,3 l/s che, sempre in base agli atti di concessione in essere, è riservata alle utenze del Comune di Molveno situate in località Croz dell'Altissimo (Rifugio Croz dell'Altissimo) e "Montanara" (Rifugio Montanara);
3. La quota d'acqua spettante al Comune di Molveno, al netto della portata riservata all'utenza Rifugio Croz dell'Altissimo, sarà recata al punto di ripartizione presso il desabbiatore in località "Montanara, previo spillamento in pressione dalla condotta principale, al fine di consentire la consegna "in vasca" al nuovo serbatoio Tovre, evitandone il sollevamento

per mezzo di opere di pompaggio.

4. Le quote d'acqua spettanti ai Comuni di Cavedago e Fai della Paganella, dopo la ripartizione presso l'apposito impianto di ripartizione in località Acaqui, dovranno essere recate al ripartitore tra i due Comuni in località Termen.
5. Nel caso in cui la derivazione di acqua potabile dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa dovesse risultare complessivamente inferiore alla portata massima di 19,7 l/s risultante dalla concessione di derivazione (concessione n. C/2082), l'acqua derivata sarà ripartita tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno secondo le stesse percentuali di cui al precedente comma 1.

Art. 4

Riparto dell'acqua derivata a scopo idroelettrico

1. La quantità di acqua che, in base agli atti di concessione in essere (concessione n. C/12434 autorizzata con determinazione n. 141 di data 20 luglio 2004 del Dirigente dei Servizi Utilizzazione acque pubbliche della P.A.T.), i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno possono derivare ad uso idroelettrico dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa sarà ripartita tra gli stessi Comuni secondo le seguenti percentuali:
 - 48,125% a favore del Comune di Andalo;
 - 24,0625% a favore del Comune di Cavedago;
 - 24,0625% a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 3,75% a favore del Comune di Molveno.

5. Nel caso in cui la derivazione di acqua potabile dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa dovesse risultare complessivamente inferiore alla portata massima di 16 l/s risultante dalla concessione di derivazione (concessione n. C/12434), l'acqua derivata sarà ripartita tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno secondo le stesse percentuali di cui al precedente comma 1.).

Art. 5

Ripartizione delle spese e delle entrate

1. Le spese saranno ripartite tra i Comuni associati secondo i seguenti criteri:
 - a) spese amministrative generali per la gestione della convenzione:
 - 46,327% a favore del Comune di Andalo;
 - 23,164% a favore del Comune di Cavedago;
 - 23,164% a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 7,345% a favore del Comune di Molveno.
 - b) spese riguardanti la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere e degli impianti a partire dalle opere di presa dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa fino alla località "Montanara" comprese le relative condotte di adduzione:
 - 46,328% a favore del Comune di Andalo;
 - 23,164% a favore del Comune di Cavedago;
 - 23,164% a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 7,345% a favore del Comune di Molveno.

- c) spese riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria sia della rete di adduzione dal dissabbiatore in località Montanara al ripartitore in località “Acquai” che la centrale idroelettrica esistente presso lo stesso ripartitore, ivi compresi gli impianti accessori (quadri elettrici, smorzatori ecc.):
- 48,125% (pari a 7,7 l/sec) a favore del Comune di Andalo;
 - 24,0625% (pari a 3,85 l/sec) a favore del Comune di Cavedago;
 - 24,0625% % (pari a 7,7 l/sec) a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 3,75% (pari a 0,6 l/sec) a favore del Comune di Molveno.
- d) spese riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di potabilizzazione, sedimentazione, filtraggio e ripartizione esistenti o di futura realizzazione presso il ripartitore in località “Acquai”:
- 50% a favore del Comune di Andalo;
 - 25% a favore del Comune di Cavedago;
 - 25% a favore del Comune di Fai della Paganella;
- e) spese riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti a partire dal ripartitore in località “Acquai” al ripartitore in località “Termen”, compresi eventuali impianti di potabilizzazione e di produzione di energia elettrica che dovessero essere in futuro realizzati presso lo stesso ripartitore:
- 50% a carico del Comune di Cavedago;
 - 50% a carico del Comune di Fai della Paganella.

2. Le spese relative ai nuovi investimenti saranno ripartite tra i Comuni associati in base ai seguenti criteri:
 - secondo le quote di cui alla lettera b) del precedente comma 1, se si tratta di interventi riguardanti le opere di prese, i desabbiatori, e la rete di adduzione fino al desabbiatore in località Montanara;
 - secondo le quote di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, se si tratta di interventi riguardanti la rete di adduzione dal dissabbiatore in località “Montanara” al ripartitore in località “Acquai” e la centrale idroelettrica esistente presso lo stesso ripartitore;
 - secondo le quote di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, se si tratta di interventi riguardanti opere di potabilizzazione, sedimentazione, filtraggio e ripartizione esistenti o di eventuale futura realizzazione presso il ripartitore in località “Acquai”;
 - secondo le quote di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, se si tratta di interventi riguardanti opere ed impianti a partire dal ripartitore in località “Acquai” al ripartitore in località “Termen”.
3. In caso di aumento della portata della concessione di derivazione a scopo potabile oltre agli attuali 17,70 l/s medi, le percentuali di ripartizione delle spese di cui alle lettere a), b), c) d) e e) verranno riviste e rideterminate in proporzione alle nuove portate medie spettanti a ciascun Comune in base al nuovo atto di concessione.
4. In caso di aumento della portata della concessione di derivazione a scopo idroelettrico in misura superiore rispetto all’attuale portata derivabile allo stesso scopo (16,00 l/S), la ripartizione delle spese amministrative, nonché di ogni qualsiasi altra spesa (manutenzione ordinaria,

straordinaria, nuovi investimenti ecc.) relativa agli impianti di sfruttamento, dalle opere di presa fino al punto di turbinazione più a valle, sarà effettuata sulla scorta delle quote percentuali ricavate dall'applicazione della seguente formula:

$$(x / 4 + Pc) / P_{tot}$$

dove:

x = portata media aggiuntiva turbinabile rispetto ai 16,00 l/sec;

Pc = portata turbinabile di competenza di ciascun comune di cui alla lettera c) del precedente comma 1 del presente articolo;

P_{tot} = portata media complessiva turbinabile.

5. Le entrate relative alla cessione dell'energia prodotta nonché quelle relative alla vendita dei certificati bianchi relativi all'energia prodotta sulla scorta dell'attuale atto di concessione (n. C/12434 autorizzata con determinazione n. 141 di data 20 luglio 2004 del Dirigente del Servizi Utilizzazione acque pubbliche della P.A.T.) saranno ripartite tra i Comuni convenzionati secondo le medesime percentuali di cui alla lett. c.) del precedente comma 1.).
6. In caso di aumento della portata della concessione di derivazione a scopo idroelettrico in misura superiore rispetto all'attuale portata derivabile allo stesso scopo (16,00 l/s), le entrate relative alla cessione dell'energia prodotta, nonché alla vendita dei certificati bianchi relativi alla stessa energia saranno ripartite tra i Comuni convenzionati secondo le quote percentuali ricavate dall'applicazione della formula di cui al precedente comma 4.).

ART. 6

Disciplina degli aspetti finanziari

1. Nei tempi utili alla formazione del bilancio di previsione comunale, dopo aver svolto la forma di consultazione di cui al successivo articolo 6, il Comune di Andalo approva il programma di gestione del servizio per l'anno successivo e il relativo preventivo di entrata e di spesa, indicando le quote a carico dei singoli Comuni in base ai criteri di riparto di cui al precedente articolo 5 (detraendo dalle spese a carico di ciascun Comune le entrate di pertinenza dello stesso).

Detto programma e preventivo di entrata e di spesa fa parte integrante del bilancio del Comune "capoconvenzione". Del programma e relativo preventivo di spesa è inviata copia ai Comuni di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno che entro 30 giorni dal ricevimento provvedono a liquidare al Comune capoconvenzione titolare del servizio un acconto pari al 50% della propria quota di spesa.

2. Il Comune di Andalo, capofila e titolare del servizio di gestione ed amministrazione dell'acquedotto idrico "Val Perse", provvede con i propri organi e con i propri dipendenti all'esecuzione dei compiti fissati nel precedente articolo 2. I fondi necessari in merito sono stanziati nel bilancio di previsione del Comune di Andalo ed in parte rimborsati dai Comuni di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno sulla base di quanto previsto dai commi 1, 3 e 4 del presente articolo. Nella parte delle entrate del bilancio preventivo saranno previsti dallo stesso Comune di Andalo gli importi che il comune incasserà come rimborso dai Comuni di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno.
3. Entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di

riferimento il Comune di Andalo trasmette ai Comuni di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno copia della Relazione - Consuntivo annuale sull'andamento del servizio di gestione ed amministrazione dell'acquedotto idrico "Val Perse; entro 30 giorni dal ricevimento i Comuni di Cavedago e Fai della Paganella provvedono a liquidare al Comune capoconvenzione titolare del servizio la propria quota a saldo.

4. In caso di mancato o ritardato versamento delle quote di partecipazione alla spesa nei termini anzidetti, il Comune titolare del servizio diffida il Comune convenzionato ad adempiere a quanto stabilito dalla presente Convenzione, entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale, è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.
5. In caso di mancato versamento, il Comune titolare del servizio potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m.
6. Nell'eventualità che le entrate di pertinenza di uno o più Comuni risultino superiori alle spese di pertinenza degli stessi Comuni, spetta alla conferenza dei Sindaci stabilire se procedere al versamento oppure all'accantonamento di tale eccedenza.

ART. 7

Adeguamento della concessione di derivazione

1. In previsione dell'introduzione dell'obbligo normativo di installazione di dispositivi per limitare alla portata massima di concessione il quantitativo di acqua derivabile dal rio Val Perse, dal rio Busa dell'Acqua presa Alta e dal rio Busa dell'Acqua presa Bassa, i Comuni convenzionati riconoscono

la necessità di adeguare la concessione alle effettive esigenze degli stessi Comuni e si impegnano, pertanto, a consegnare al Comune capofila entro la fine del corrente anno tutti i dati necessari per attivare la richiesta di aumento della portata massima e media della relativa concessione (n. C/2082) al fine di adeguarla alle nuove esigenze, nonché ad appoggiarla nel confronto con i competenti uffici provinciali.

2. In caso di esito positivo della richiesta di aumento di portata della concessione di derivazione a scopo potabile, i Comuni convenzionati concordano sull'opportunità di presentare richiesta di adeguamento e/o anche della concessione di derivazione a scopo idroelettrico, nonché ad appoggiarla nel confronto con i competenti uffici provinciali.
3. I comuni convenzionati al fine di garantire una gestione conforme agli atti concessori delle derivazioni idriche e massimizzare l'efficienza degli impianti oggetto della presente convenzione, si impegnano ad applicare ai serbatoi di accumulo a servizio delle rispettive reti di distribuzione idonee valvole a regolazione dei flussi di alimentazione allo scopo di eliminare le uscite di "troppo pieno" nonché a porre in atto tutte le precauzioni necessarie per minimizzare le perdite idriche sulle medesime reti

ART. 8

Forme di consultazione

1. Da parte del Sindaco del Comune "capofila" titolare del servizio viene convocata una riunione con i Sindaci dei Comuni convenzionati, prima dell'approvazione del programma di gestione e del relativo preventivo di spesa o sue variazioni, per esprimere un parere obbligatorio e vincolante per le spese correnti; per le spese in conto capitale (manutenzione

straordinaria e nuovi investimenti) il parere è obbligatorio, per cui l'impegno della spesa da parte del Comune titolare del servizio è subordinato sempre e comunque al finanziamento della propria quota da parte dei Comuni convenzionati. In ogni momento, i Sindaci di Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, quale rappresentanti dei Comuni convenzionati, possono richiedere una riunione con il Sindaco del Comune di Andalo per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi e pareri riguardanti l'applicazione della presente convenzione. La convocazione è effettuata dal Comune titolare del servizio. I Sindaci possono essere rappresentati da un loro delegato nominato tra i membri di Giunta.

2. In ogni momento, se richiesto da una Amministrazione aderente alla presente convenzione, si tiene una riunione fra i Sindaci delle stesse per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi e pareri riguardanti l'applicazione della presente convenzione. La convocazione è predisposta, anche in questo caso, dal Comune capoconvenzione titolare del Servizio ed i Sindaci possono essere rappresentati anche da un delegato nominato fra i membri di Giunta.

ART. 9

Intavolazioni immobili

1. A seguito dell'esito positivo della procedura che dovrà essere avviata per il riconoscimento della proprietà degli immobili realizzati dal Consorzio Idrico Val Perse su terreni di proprietà del Comune di Molveno, gli stessi immobili saranno intavolati a nome dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno in ragione delle seguenti quote indivise:

- 46,327% a favore del Comune di Andalo;
 - 23,164% a favore del Comune di Cavedago;
 - 23,164% a favore del Comune di Fai della Paganella;
 - 7,345% a favore del Comune di Molveno che così conguaglia il corrispettivo “dovuto” per il sedime delle opere (opere di presa, desabbiatore in località Montanara, ripartitore in località “Acquai”) realizzate in passato dal Consorzio Idrico Val Perse su terreni di proprietà dello stesso, Comune di Molveno, considerato che queste sono state totalmente realizzate, finanziate e manutate dai Comuni di Andalo, Cavedago e Fai della Paganella.
2. L’immobile relativo al ripartitore il località “Termen” sarà invece intavolato a nome dei Comuni di Cavedago e Fai della Paganella in ragione del 50% ciascuno.
 3. A seguito dell’intavolazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui ai precedenti commi sarà ad esclusivo carico dei Comuni proprietari, in ragione delle quote di proprietà di cui ai precedenti commi 1, e rispettivamente, 2, eventualmente anche in deroga a quanto diversamente stabilito dal precedente articolo 5.

Art. 10

Durata, modifica e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto ad avvenuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante dei quattro Comuni contraenti, previa esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali che hanno autorizzato la sottoscrizione medesima.

2. La convenzione stessa ha una durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata solo per un ulteriore periodo di uguale durata, salvo specifica determinazione degli enti contraenti.
3. Eventuali modifiche alla convenzione potranno essere concordate tra le parti ed approvate con la stessa procedura seguita per la sua stesura.
4. In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano regoleranno le questioni derivanti dalla utilizzazione delle strutture e degli impianti dell'acquedotto tenendo conto delle quote di riparto di cui al precedente articolo.
5. In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno o due dei Comuni contraenti, detto/i Comune/i è tenuto a corrispondere all'altro/i Comune/i una penalità pari alla media delle somme versate nei tre anni precedenti per le spese ordinarie di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a). In ogni caso le strutture e gli impianti rimarranno nella disponibilità del/i Comune/i che non ha/hanno richiesto unilateralmente la convenzione, il/i quale/i dovrà rimborsarle all'altro/i Comune/i, secondo il loro valore al momento della risoluzione e tenuto delle quote di riparto di cui ai commi 1, lettere b), c), d) e e), e 2 del precedente articolo 5).

ART. 11

Diritto di iniziativa e trasparenza amministrativa

1. La gestione associata deve essere assicurata con la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni partecipanti. Il Comune di Andalo è tenuto a fornire risposta alle proposte e richieste

sollevate dagli altri Comuni convenzionati, attinenti l'attività oppure le soluzioni conseguenti entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. I Sindaci o rispettivamente gli Assessori delegati dei Comuni convenzionati hanno il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, al fine di garantire l'esercizio del controllo politico amministrativo.

ART. 12

Controversie

Si dà atto che in base alla normativa vigente le eventuali controversie nell'applicazione della presente convenzione saranno devolute alla competenza del T.R.G.A.

ART. 13

Spese per la convenzione

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 5, comma 1, lettera a), della presente convenzione.-----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m..-----

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale

PER IL COMUNE DI ANDALO

Il Sindaco

Catanzaro Paolo -

PER IL COMUNE DI CAVEDAGO

Il Sindaco

- Clamer Marco -

PER IL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

Il Sindaco

- Tonidandel Gabriele -

PER IL COMUNE DI MOLVENO

Il Sindaco

- Franchi Ruggero -